



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 5

Adunanza del 21-01-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRESCORE CREMASCO ED IL COMUNE DI OVADA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004. DAL 21/01/2026 AL 31/05/2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **12:00** nella Sede Municipale (in videoconferenza), per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Barbati Angelo | Presente in videoconferenza |
| 2. Maianti Miriam | Assente |
| 3. Lameri Giovanni Lauro | Presente in videoconferenza |

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Paolo Bertazzoli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Angelo Barbati** in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRESORE CREMASCO ED IL COMUNE DI OVADA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004. DAL 21/01/2026 AL 31/05/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, al fine di ausiliare i piccoli Comuni nel porre rimedio alla carenza di professionalità dispone che «*i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*». Diversi pareri, espressi dalle varie Corti dei Conti Regionali, precisano come la formula organizzativa, introdotta, dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, presenta le seguenti caratteristiche:

- Trattasi di attività lavorativa subordinata (lavoro subordinato) assimilabile al comando (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- Non serve stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009).
- Durata: massimo 12 ore settimanali (Corte Veneto, n. 17/2008).
- Modalità operative di utilizzo da disciplinare con "*accordo di collaborazione*" fra Enti (Corte Veneto, n. 17/2008). Conseguentemente, la disciplina dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.
- Trattasi di norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- L'istituto trova la propria ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza (Corte Veneto, n. 17/2008), nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale (Corte Lombardia 3/2009).
- La retribuzione di posizione assegnata al dipendente, acquisito mediante il comma 557, dovrà necessariamente proporzionarsi al tempo di lavoro, come ha chiarito l'Aran con l'orientamento applicativo RAL_1669.

VISTO l'articolo 53, comma 7 D. Lgs n. 165/2001 che prevede: "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*"

VISTA la nota pervenuta in data 09/01/2026 (Protocollo n. 107) con la quale il Comune di Ovada ha comunicato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 31.12.2025, l'Ing. Moreno Oldani è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa in favore del Comune di Trescore Cremasco fino al 31.05.2026.

PRESO ATTO che, con il Comune di Ovada è stato raggiunto il seguente accordo di utilizzo di personale:

- a) Durata: dalla data odierna fino al 31/05/2026, per n. 4 ore settimanali
- b) Articolazione orario: da coordinare con l'orario di lavoro presso il Comune di Ovada e comunque, sempre al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di appartenenza;

RILEVATO che, sulla base degli accertamenti contabili condotti da parte dell'ufficio ragioneria, risulta rispettato sia il limite del lavoro flessibile (l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) sia quello complessivo della spesa di personale (comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,).

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'accordo di collaborazione organizzativa.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

AD UNANIMITÀ di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. **Di approvare** l'accordo di collaborazione organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004, con il Comune di Ovada, avente ad oggetto l'utilizzo delle prestazioni lavorative dell'Ing. Moreno Oldani.
2. **Di approvare** il seguente contenuto dell'accordo:
 - Durata: dal 21/01/2026 al 31/05/2026, per n. 4 ore settimanali.
 - Articolazione orario: da coordinare con l'orario di lavoro presso il Comune di Ovada e comunque, sempre al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di appartenenza;
3. **Di autorizzare** il dipendente in oggetto, in virtù dell'articolo 1, comma 3 della vigente disciplina del lavoro agile a svolgere la prestazione lavorativa in modalità "*smart working*", previa stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 65 del CCNL 16.11.2022:
4. **Di dare atto** che, sulla base degli accertamenti contabili condotti da parte dell'ufficio ragioneria, risulta rispettato sia il limite del lavoro flessibile (l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) sia quello complessivo della spesa di personale (comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
5. **Di inviare** copia della presente deliberazione al Comune di Ovada, oltre che all'Ing. Moreno Oldani.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

AD UNANIMITÀ di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbati

IL Segretario Comunale
Dr. Paolo Bertazzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni